



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 13/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018-2020 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

L'anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di Marzo dalle ore 19:58, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	SI
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, VESPRINI VALERIO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

6) Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel punto 4 all'o.d.g.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, stabilendo testualmente che *“Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- all'art. 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018 ed è stato autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2018) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 ed è stato autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;

- la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che dal 2016 viene previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Il bilancio di previsione 2017/2019 è pertanto predisposto nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- reintroduzione delle previsioni di cassa, che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Rilevato che questo Ente:

- non ha partecipato al periodo di sperimentazione;
- con deliberazione di C.C. n. 40 del 14/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha, tra l'altro, prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e l'adozione del piano dei conti integrato;

Visto inoltre l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul proprio sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 208 del 05/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 26/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Ricognizione stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (DUP) periodo 2018/2020. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”*, ha approvato il DUP 2018/2020 presentato dalla Giunta;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 del 16/02/2018, immediatamente eseguibile, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti che hanno determinato le previsioni del bilancio 2018/2020;
- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e nella nota di aggiornamento al DUP, con propria deliberazione n. 46 del 16/02/2018, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (il presente prospetto risulta corretto rispetto a quello allegato nella deliberazione di GC 45/2018, che a causa di un problema informatico riportava nella riga 2 della colonna "Competenza 2020" l'importo errato di € 1.862.626,88 anziché 1.882.626,88);

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 05/06/2017, esecutiva ai sensi di legge) e dei bilanci delle società partecipate riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2018 e la conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2018, relative alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2018 e la conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/01/2018, di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 209 del 10/10/2017 (pubblicata all'albo pretorio on line per 60 giorni, come previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche dal 19/10/2017 al 18/12/2017 – pub. 2017/2808) e n. 40 del 10/02/2018 e la deliberazione conseguente la proposta di Consiglio Comunale n. 536 del 02/03/2018 relative all'adozione del **programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020**;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 248 del 23/11/2017 di modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018/2020 e di indirizzo per il conferimento degli incarichi dirigenziali, n. 276 del 21/12/2017 relativa al piano del fabbisogno di personale triennio 2018/2020, dotazione organica e organizzazione dell'Ente nel triennio 2018/2020 e piano occupazionale per l'anno 2018 e n. 12 del 16/01/2018 di modifica del fabbisogno triennale dell'Ente e integrazione piano occupazionale 2018 a seguito di mobilità esterna di un dipendente, inerenti la **programmazione triennale del fabbisogno di personale**;
- il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, allegato alla nota integrativa al DUP;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 27/12/2017, con la quale è stato approvato il **piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ex art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 24/12/2007**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2018, immediatamente eseguibile, relativa alla conferma delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione conseguente la proposta di Consiglio Comunale n. 507 del 27/02/2018, relativa all'approvazione del **piano finanziario** e delle tariffe della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2018, immediatamente eseguibile, relativa alla conferma delle **aliquote e delle detrazioni della TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2018, immediatamente eseguibile, con la quale viene confermata per il 2018 l'aliquota **dell'addizionale comunale IRPEF**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2018, immediatamente eseguibile, relativa alla conferma delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I e II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15/02/2018, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, immediatamente eseguibile, di determinazione delle **tariffe del trasporto scolastico**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2018, immediatamente eseguibile, relativa all'aggiornamento 2018 del **piano di informatizzazione ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 c. 3 bis**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16/02/2018, immediatamente eseguibile, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento dei **diritti di segreteria** relativi ai procedimenti amministrativi dei settori servizi tecnici del territorio ed affari generali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione del **corrispettivo** per il rilascio della CIE;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio e dei **gettoni di presenza dei consiglieri comunali**, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni e allegata al rendiconto dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 05/06/2017, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (**pareggio di bilancio**) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 243 del 24/12/2012, emanata in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, come modificata dalla legge n. 164 del 12/08/2016 che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'art. 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione quindi dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione quindi della spesa per rimborso quota capitale mutui e del disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2018-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- dall'anno 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle sole entrate finali;
- nel saldo non sono considerati l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo da conseguire e contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo Ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti e dai fondi ed accantonamenti, come di seguito indicato:

Descrizione	2018	2019	2020
Rimborso quota capitale mutui	€ 889.434,76	€ 610.565,42	€ 638.599,00
FDCE e altri accantonamenti	€ 1.242.497,95	€ 1.296.897,39	€ 1.379.071,76
Quota disavanzo di amministrazione	=====	=====	=====
TOTALE AVANZO STRUTTURALE	€ 2.131.932,71	€ 1.907.462,81	€ 2.017.670,76
Applicazione avanzo di amministrazione	=====	=====	=====
Mutui e altre forme di indebitamento	=====	=====	=====
Contributo compensativo IMU-TASI	€ 131.338,00	=====	=====
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)	=====	=====	=====

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE	€ 131.338,00	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO STRUTTURALE DISPONIBILE	€ 2.000.594,71	€ 1.907.462,81	€ 2.017.670,76

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Rilevato che in tema di fiscalità locale il bilancio di previsione rispetta le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) come modificati dall'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*;

Dato atto che, nella stesura del bilancio di previsione 2018/2020, per quanto concerne l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal TU n. 380 del 06/06/2001 l'Ente ha dato attuazione alla disposizione prevista dal comma 460 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, destinando i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni esclusivamente per alcune delle finalità elencate nel comma indicato;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'art. 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale art. «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visti i prospetti, depositati nel fascicolo d'ufficio inerente il deposito del bilancio 2018/2020, con i quali sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2018;

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e rilevato che il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ed i calcoli attestanti il rispetto delle norme attualmente vigenti, sono individuati nel piano degli incarichi e prestazioni professionali (art. 3, comma 55, legge n. 244/2007) allegato alla nota di aggiornamento del DUP, dando atto che il tetto massimo potrà essere modificato con successive variazioni solo a seguito di motivate esigenze;

Considerato che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e che in particolare:

- lo schema di bilancio è deliberato, per ciascun esercizio, in pareggio finanziario complessivo;
- in aderenza al principio generale della competenza finanziaria potenziato, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce di spesa “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle richieste formulate dai Dirigenti e titolari di PO e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire e delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, in un contesto economico-finanziario a livello macroeconomico sempre più difficile;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate ai sensi di legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti normative e che, in particolare, laddove presenti unità elementari di bilancio dedicate esclusivamente alle tipologie di spesa soggette ai limiti di legge sopra ricordati, sono state effettuate le riduzioni percentuali di spesa previste dalle stesse norme, mentre, per le unità elementari contenenti anche spese diverse da quelle sopra menzionate, verrà dato atto del rispetto delle richiamate normative in sede di adozione degli specifici impegni di spesa da parte del responsabile del settore competente;
- nel bilancio sono correttamente previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;
- non vengono previste spese per acquisto di immobili a titolo oneroso;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle direttive impartite dalle vigenti disposizioni;
- le spese di investimento sono state stanziare nel rispetto della proposta del programma delle OO.PP (delibera di G.C. n. 40 del 10/02/2018 e relativa proposta consiliare);
- la spesa per il personale è comprensiva degli istituti economici previsti dai vigenti CCNL di comparto e che, in ogni caso, le assunzioni di personale previste negli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020, saranno subordinate alla verifica del rispetto delle prescrizioni della vigente legislazione ed alla copertura finanziaria;
- nella missione 20 è stato iscritto il FCDE nei seguenti importi:
 - anno 2018 € 1.239.471,98;
 - anno 2019 € 1.293.871,42;
 - anno 2020 € 1.376.045,79;
- i fondi di riserva di competenza e cassa risultano contenuti entro i limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- non viene prevista nel triennio 2018/2020 l'assunzione di mutui;
- risulta allegata la nota integrativa;

Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che regioni, enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali, adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto che con nota prot. n. 5712/IV/01 del 01/03/2018 è stato notificato ai capogruppo consiliari, il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

Considerato che la presente proposta verrà sottoposta al parere della 1^a Commissione consiliare “Affari generali e Personale, Affari legali, Polizia Municipale, Bilancio e Patrimonio” ;

Rilevato che sulla presente proposta occorre acquisire i pareri:

- del dirigente del settore dei servizi economici e finanziari, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (acquisito al prot. n. 5651/IV/02 del 01/03/2018);

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

Rilevato che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta alla data di redazione della presente proposta non sono pervenuti emendamenti;

Vista la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017);

Vista la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare quanto dettagliatamente riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla legge, così come risulta dal documento contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 51.050,69	€ 52.074,97	€ 52.074,97
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	€ 195.743,56	=====	=====
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.493.410,92	€ 10.491.896,00	€ 10.491.896,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	€ 1.882.626,88	€ 1.465.794,31	€ 1.450.760,17
TITOLO III - Extratributarie	€ 4.791.753,15	€ 4.719.753,15	€ 4.726.753,15
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	€ 6.010.262,48	€ 1.058.000,00	€ 1.056.500,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	=====	=====	=====
TITOLO V - Accensioni di prestiti	=====	=====	=====
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 6.593.772,58	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00
TITOLO VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 10.736.330,00	€ 10.736.330,00	€ 10.736.330,00
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====
Totale Generale parte entrata	€ 40.754.950,26	€ 32.423.848,43	€ 32.414.314,29

PARTE SPESA	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TITOLO I - <i>Spese correnti</i>	€ 17.002.057,70	€ 16.031.953,01	€ 15.995.885,29
TITOLO II - <i>Spese in conto capitale</i>	€ 5.533.355,22	€ 1.145.000,00	€ 1.143.500,00
TITOLO III - <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	=====	=====	=====
TITOLO IV - <i>Spese per rimborso prestiti</i>	€ 889.434,76	€ 610.565,42	€ 638.599,00
TITOLO V - <i>Chiusura anticipazioni da istituto cassiere</i>	€ 6.593.772,58	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00
TITOLO VII - <i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>	€ 10.736.330,00	€ 10.736.330,00	€ 10.736.330,00
Disavanzo di amministrazione	=====	=====	=====
Totale Generale parte spesa	€ 40.754.950,26	€ 32.423.848,43	€ 32.414.314,29

3. di rilevare che al bilancio di previsione non vengono applicate quote dell'avanzo vincolato presunto;
4. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018/2020;
5. di prendere atto della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;
6. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2018/2020;
7. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 16/02/2018, elaborata sulla base del contenuto del DUP approvato con deliberazioni di G.C. n. 208 del 05/10/2017 e di C.C. n. 69 del 26/10/2017, modificato in relazione alle previsioni del bilancio 2018/2020;
8. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato;

10. di approvare il programma delle attività per le quali è richiesto il ricorso a contratti di collaborazione autonoma, allegato alla nota di aggiornamento al DUP e redatto ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007;
11. di dare atto che la gestione del bilancio sarà affidata ai dirigenti e ai responsabili dei settori e/o servizi mediante approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano Esecutivo di Gestione e che, in particolare, agli stessi dirigenti/responsabili viene demandata l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni di legge relative ai limiti di spesa imposti dalla vigente normativa, all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;
12. di dare atto che in bilancio sono stati iscritti gli importi relativi alle assunzioni da effettuarsi nel corso dell'esercizio 2018/2020 secondo quanto riportato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017 e n. 12 del 16/01/2018 e che, in ogni caso, le relative procedure di assunzione, verranno subordinate al rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente ed alla relativa copertura finanziaria;
13. di dare atto che le indennità di carica e di presenza attualmente attribuite al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori comunali ed ai Consiglieri Comunali sono state stabilite con atti di G.C. n. 1 del 19/06/2012 e di C.C n. 13 del 05/07/2012, esecutivi ai sensi di legge;
14. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
16. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDPA), ai sensi del DM 12 maggio 2016, autorizzando l'eventuale regolarizzazione di incongruenze non sostanziali;
17. di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.01.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01.02.2018;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli 11, contrari 6 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini), astenuti // resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, contrari 5 Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini), astenuti 1 (Agostini) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 529 del 01/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **02/03/2018**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 529 del 01/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **02/03/2018**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **27/03/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **27/03/2018**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..